

ATTO DI CONCESSIONE DI ALLOGGIO DI SERVIZIO

L'anno _____ addi _____ del mese di _____ con il presente atto, duemila _____

l'amministrazione della Difesa, rappresentata dal [2] _____ all'uopo delegato dal Comandante del _____ [1] _____ dà in concessione ai sensi dell'art. _____ del codice, al Sig. [4] _____ [3] _____

in servizio presso [5] _____ in qualità di [6] _____ per uso esclusivo di abitazione propria e delle _____

persone costituenti il nucleo familiare nominativamente menzionate nello stato di famiglia, l'alloggio n. ____ (pianta allegata), esistente nel fabbricato di proprietà dello Stato sito in _____ alla Via _____ n. civico _____ piano _____ scala _____ interno _____, costruito nell'anno _____ e costituito da n. _____ vani per complessivi mq. _____ cui vanno aggiunte le superfici di pertinenza (specificare le superfici) _____

_____ per un totale di mq. _____ di superficie convenzionale corrispondenti a _____ millesimi per l'alloggio e a _____ millesimi per le parti comuni. La Concessione viene accordata sotto l'osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

A) Durata e canone di concessione

Articolo 1

La concessione avrà la durata [7] _____ a decorrere dal _____ ed avrà termine il giorno _____

Articolo 2

Il canone annuo relativo alla presente concessione è inizialmente determinato in € _____ (euro _____) da pagarsi in rate mensili anticipate, ciascuna di € _____ (euro _____) [8]. Detto canone dovrà essere _____

annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT e potrà essere adeguato secondo quanto previsto dall'articolo 286 del codice

B) Delegazione di Pagamento

Articolo 3

Il concessionario delega l'amministrazione dalla quale dipende o verrà a dipendere, in futuro, a trattenerne, per tutta la durata della concessione, ed anche oltre e finché duri l'occupazione, la quota mensile di euro _____ e la quota

forfetaria di euro _____ per le spese comuni (articolo 288 del codice, nonché quella che dovesse eventualmente

risultare in futuro a seguito di aggiornamento del adeguamento della misura del canone di cui al precedente articolo. La predetta delega ha effetto anche quando risultasse che il concessionario abbia già ceduto il quinto o il doppio quinto dello stipendio, ed anche quando lo stesso venisse comunque ridotto o decurtato da altre ritenute. La delega stessa avrà effetto fino alla estinzione di qualsiasi altro debito verso l'amministrazione concedente, comunque nascente dal presente atto (spese per servizi comuni, forniture, lavori, danni, ecc.) e sarà sospesa soltanto previo nulla osta della suddetta amministrazione.

Articolo 4

In caso di sospensione, totale o parziale, dello stipendio o degli assegni mensili, sui quali è rilasciata la presente delega, ed in qualsiasi evenienza che renda, in tutto o in parte, inefficace la delega stessa, il concessionario si obbliga a versare direttamente, per intero o per la differenza, il canone convenuto e le ulteriori spese previste dall'art. 3 e, a rate mensili anticipate, all'Ente che gli verrà indicato. Se, mentre dura la presente concessione, il concessionario viene collocato in pensione, il canone e le ulteriori spese dovranno essere versate, a cura dell'utente, all'Ente che gli verrà indicato.

C) Decadenza della concessione

Articolo 5

La concessione decade qualora il concessionario:

- impieghi l'abitazione per fini non conformi alla sua specifica funzione;
- ceda in uso a terzi l'abitazione;
- non osservi, in maniera grave e continuata, le condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione;
- si sia reso moroso nel pagamento del canone e delle spese di riscaldamento, dei servizi ed accessori a suo carico;
- al momento della concessione non sia stato in possesso dei titoli necessari per ottenerla;
- venga collocato a riposo o cessi comunque dal servizio attivo in qualità di militare o passi all'impiego civile nell'amministrazione dello Stato (sempre che nella nuova posizione non conservi il diritto all'alloggio);
- deceda;
- [9]

Il titolo alla concessione dovrà essere annualmente comprovato mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, dal quale risulti che non sono intervenuti motivi di perdita del titolo ai sensi del presente articolo. L'amministrazione, inoltre, per sopravvenute esigenze di servizio, ha facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio senza che, per tale fatto, il concessionario possa comunque avanzare pretese per danni o indennizzi. È data facoltà al concessionario di rinunciare alla concessione prima della scadenza.

Articolo 6

La revoca della concessione sarà comunicata al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento. Inoltre, in caso di decadenza, qualora si debba procedere al rilascio coattivo dell'alloggio, il [1]

procederà al recupero dell'alloggio stesso in via amministrativa ai sensi dell'art. 823, 2° comma e dell'art. 828, 2° comma del codice civile.

Articolo 7

I locali si intendono concessi nello stato in cui si trovano attualmente, cioè muniti di tutti i serramenti, chiavi, vetri ed altri infissi occorrenti all'uso cui i locali stessi sono destinati. Il concessionario dichiara di aver visitato i locali e di averli trovati in buono stato di manutenzione e con tutti gli impianti e si obbliga a riconsegnarli, nelle stesse condizioni, alla cessazione della concessione.

D) Migliorie e danneggiamenti

Articolo 8

È fatto espresso divieto al concessionario di far eseguire nell'alloggio assegnatogli, senza preventivo consenso scritto dell'amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite alla detta amministrazione, senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta, però, salvo il diritto dell'amministrazione concedente di chiedere, ove lo creda, che il concessionario rimetta le cose in pristino a proprie spese. In caso di inadempimento vi provvederà direttamente l'amministrazione concedente, addebitando la spesa al concessionario. Durante la concessione l'amministrazione concedente ha diritto di fare accedere nell'alloggio - preavvisando l'interessato - propri dipendenti per quelle verifiche e quei lavori che riterrà necessari.

E) Azioni di danni

Articolo 9

Il concessionario esonera l'amministrazione da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose derivanti da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa, eccetto quelle derivanti dalla gestione dell'immobile da parte dell'amministrazione stessa, nonché da fatti di altri concessionari o conduttori, del custode-portiere o di terzi.

F) Oneri

Articolo 10

Il concessionario riconosce all'amministrazione il diritto di eseguire, nell'alloggio assegnato, senza indennità o compenso o riduzione di canone, qualsiasi lavoro, riparazione o innovazione che ritenga opportuno, a suo giudizio insindacabile, anche se comporti limitazione o temporanea cessazione del godimento dell'alloggio.

Articolo 11

Il concessionario è tenuto al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni, sulla base di tabelle millesimali calcolate - in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia - a cura degli Enti esecutivi del Genio Militare e degli Organi corrispondenti per la Marina militare e l'Aeronautica militare. In particolare, sono ripartite fra gli utenti le spese per:

- a) gestione degli impianti centralizzati di riscaldamento e di condizionamento ivi compresa la pulizia a fine stagione invernale delle caldaie e canne fumarie, dei bruciatori e serbatoi;
- b) gestione degli impianti ascensori e montacarichi, ivi comprese le tasse di esercizio e l'ordinaria manutenzione (lubrificazione, ingrassaggio, visite tecniche periodiche, sostituzione lampadine e spie);
- c) gestione di altri eventuali impianti centralizzati (spurgo pozzi neri, fognature, etc.) secondo le prescrizioni del codice civile;
- d) pulizia delle scale e delle aree dei locali comuni, relativa illuminazione, eventuale portierato e custodia, giardinaggio e, in genere, ordinaria cura dei servizi posti a disposizione comune dall'amministrazione concedente;
- e) pagamento delle tasse di nettezza urbana, qualora l'utente non sia già sottoposto a tassazione individuale. Nel caso di servizi che interessano più immobili, le spese e gli oneri di cui sopra vanno preventivamente e proporzionalmente ripartiti fra gli immobili interessati.

[10] _____ Il concessionario provvede in proprio, durante tutta la durata della concessione, alle spese relative ai lavori di minuto mantenimento legati al normale uso dell'alloggio (art. 1609 Cod. civ.). In particolare, sono a carico del concessionario, che li esegue direttamente, i lavori concernenti:

- a) tinteggiatura, verniciatura, parati, lucidature (esclusi gli infissi esterni) nel corso della concessione;
- b) manutenzione e riparazione di impianti idrici, elettrici, televisivi e simili siti all'interno degli alloggi e non incassati o sotto traccia;
- c) manutenzione e riparazione di impianti igienico-sanitari, rubinetteria, scaldabagni, cucinerie e simili;
- d) manutenzione e riparazione di infissi, serrature, chiavi, maniglie, cinghie e rulli per avvolgibili, mantovane e simili;
- e) sostituzione di vetri infranti.

Tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio o del materiale ivi esistente verranno addebitate al concessionario all'atto della cessione dell'utenza. La constatazione dei danni sarà verbalizzata in contraddittorio all'atto della riconsegna o recupero dell'alloggio, in raffronto al verbale di consegna.

In particolare, verranno addebitate le spese necessarie per i ripristini conseguenti a:

- a) rotture di pareti, pavimenti, soffitti, infissi, vetri e di altri impianti;
- b) asportazione di chiavi, maniglie, cinghie, avvolgibili, parti di impianti elettrici, idrici, meccanici e simili;

c) modifiche abusivamente apportate allo stato dei luoghi come consegnati, salvo migliorie accettabili senza rimborso;

d) danni alle parti comuni dell'immobile in occasione di traslochi, transiti e comunque riferibili ad uso anormale delle parti stesse.

Il recupero delle somme addebitate avverrà con le medesime modalità indicate nell'articolo 358 (allegato P) del testo unico per la riscossione dei canoni, rette e quote forfetarie, a seconda del tipo di alloggio.

Per gli alloggi ASGC il recupero delle somme avrà luogo secondo le procedure previste per gli alloggi soggetti a canone.

Articolo 12

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il concessionario elegge domicilio nell'alloggio.

Articolo 13

L'amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità circa il funzionamento durante la concessione dei servizi pubblici (fornitura di gas, acqua, energia elettrica, ecc.).

Articolo 14

La concessione s'intende fatta unicamente per la parte interna dell'appartamento e quindi l'amministrazione si riserva la piena disponibilità dei muri esterni, per mostre sporgenti, bracci di fanali, ecc., senza che i concessionari possano avanzare pretese di sorta o comunque opporre eccezioni di qualsiasi natura.

Articolo 15

Il concessionario si intende soggetto a tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e quindi si obbliga espressamente di rilevare indenne l'amministrazione concedente da ogni conseguenza per la inosservanza di essi.

È vietato tenere nei locali concessi macchinari ed oggetti infiammabili.

Il concessionario dovrà, a proprie spese, far pulire i camini una volta all'anno ed osservare tutte le disposizioni contenute nel regolamento generale di inquinato, di cui dichiara di aver preso visione all'atto della firma del presente atto ritirandone copia.

Articolo 16

Le spese del presente atto, comprese quelle di registrazione e quelle della consegna e riconsegna dei locali, sono tutte a carico del concessionario.

Articolo 17

Il presente atto è soggetto alla prescritta approvazione. Esso è vincolante per il concessionario fin da questo giorno, mentre lo sarà per l'amministrazione dopo l'approvazione.

Articolo 18

Per l'inosservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso ed i suoi eredi in ogni più ampia forma di legge.

Articolo 19

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alla disciplina regolamentare per gli alloggi di servizio delle Forze armate, che costituisce parte integrante dell'atto medesimo.

Letto, approvato, sottoscritto

p. l'amministrazione

Il concessionario

Il concessionario dichiara di approvare specificamente, ad ogni effetto di legge, le disposizioni contenute negli

articoli 5,6, 8,9,10,11,13,14 e 16 del presente atto.

Il concessionario _____

Approvo il presente atto

Il Comandante del
[1] _____

NOTE

[1] Comando competente alla concessione.

[2] Grado, cognome, nome e qualifica dell'Ufficiale delegato.

[3] Codice: articolo 280 per gli alloggi ASGC; articolo 281 per gli alloggi ASI; articolo 282 per gli alloggi ASIR; articolo 283 per gli alloggi AST.

[4] Grado, cognome e nome del concessionario.

[5] Ente presso il quale presta servizio il concessionario.

[6] Incarico del concessionario.

[7] Per gli alloggi ASGC, ASIR ed ASI: del periodo presunto per il quale il concessionario ricoprirà l'incarico dal quale trae titolo. Per gli alloggi AST: di 8 anni; per gli alloggi ai sensi dell'articolo 326 del regolamento: del periodo subordinato alle condizioni previste nel predetto articolo.

[8] Per gli alloggi assegnati ai sensi dell'articolo 326 del regolamento il canone è determinato in funzione dell'incarico dell'assegnatario.

[9] Per gli alloggi AST riportare anche i casi contemplati ai punti 4. *e), f)* e 5. *a), b)* e *c)* dell'articolo 329 del regolamento

[10] Per gli alloggi ASIR va aggiunto «Le spese di cui sopra sono dovute dall'Amministrazione militare per i locali di rappresentanza e dal concessionario per i rimanenti locali».